

## ALLEGATO A

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO - EMILIA ROMAGNA**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E**  
**DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE DEL PARCO DEL DELTA DEL PO E-R**  
**VALIDO PER IL PERIODO 2021 - 2026.**

*(art. 5 bis della L.R. 11/2012 e art. 32 c. 1 della L.R. 6/2005)*

### Sommario

CAPO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Articolo 1: Oggetto .....	3
Articolo 2: Finalità.....	3
Articolo 3: Definizioni .....	3
Articolo 4: Ambito di applicazione .....	3
Articolo 5: Zone ittiche del Parco .....	4
CAPO 2. NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA.....	4
Articolo 6: Tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica.....	4
CAPO 3. ESERCIZIO DELLA PESCA .....	5
Articolo 7: Pesca professionale .....	5
Articolo 8: Pesca sportiva ricreativa .....	6
Articolo 9: Criteri per la gestione dell'attività di pesca agonistica .....	8
Articolo 10: Pesca con bilancione fisso "capanno" .....	9
Articolo 11: Esercizio delle attività di acquacoltura .....	10
Articolo 12: Esercizio delle attività di vallicoltura .....	11
CAPO 4. INDIRIZZI PARTICOLARI DI TUTELA .....	12
Articolo 13: Tutela della fauna ittica .....	12
CAPO 5. DISPOSIZIONI FINALI .....	13
Articolo 14: Vigilanza-Sanzioni .....	13
Articolo 15: Disposizioni finali .....	13
Articolo 16: Durata e validità.....	14
ALLEGATO B .....	15
ALLEGATO C .....	16
ALLEGATO 1 .....	17

ALLEGATO 2 .....	18
ALLEGATO 3 .....	19
ALLEGATO 4 .....	21

## **CAPO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Articolo 1: Oggetto***

1.1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della legge regionale 7 novembre 2012, n.11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis della legge medesima, nonché dell’art.32 comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.6 “ Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”.

### ***Articolo 2: Finalità***

2.1. L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Emilia-Romagna in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa ittica e dell’ecosistema acquatico, prescritte dalla L.R. 11/12, con il presente regolamento disciplina l’esercizio di pesca sportiva-ricreativa e professionale, e le attività ad esse connesse, nelle acque interne comprese nel Parco (intendendo le zone di parco e l’area contigua al parco).

### ***Articolo 3: Definizioni***

3.1. Al fine del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. *“zone omogenee”*: tutti i corsi d’acqua regionali articolati e delimitati per bacini e sub-bacini idrografici, descritti per caratteristiche fisico-biologiche e per vocazioni biogenetiche, individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta Ittica Regionale, facendo riferimento alle diverse specie ittiche.
- b. *“specie autoctona”*: specie naturalmente presente in un determinato distretto zoogeografico
- c. *“specie parautoctona”*: specie, che pur non essendo originaria di una determinata area geografica vi sia giunta per intervento diretto-intenzionale o accidentale dell’uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C.
- d. *“specie alloctona”* (*“esotica”* o *“aliena”*): ogni specie naturalmente estranea ad un determinato distretto zoogeografico, ma ivi introdotta, volontariamente o meno, in conseguenza di attività umane.
- e. *“Piano di Stazione Parco”*: il documento che, per ogni stazione del Parco, in coerenza con la legge istitutiva del medesimo, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità; precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d’uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.
- f. *“Valle da pesca”*: zone di laguna e bacini di acqua salsa o salmastra chiusi artificialmente da argini.
- g. *“Vallicoltura”*: forma di allevamento tradizionale estensivo di alcune specie ittiche nelle acque salmastre delle valli da pesca.
- h. *“acquacoltura”*: allevamento di organismi acquatici attraverso l’utilizzo di tecniche che implicano forme di intervento umano, variabili a seconda della tipologia di allevamento prescelta.

### ***Articolo 4: Ambito di applicazione***

4.1. Le disposizioni del presente regolamento hanno validità di applicazione all’interno del perimetro del Parco Regionale del Delta del Po E-R così come definito dalla L.R. n. 27/88 “Istituzione del parco regionale Delta del Po”, ovvero all’interno dei perimetri stabiliti dai 6 Piani di Stazione del Parco vigenti.

4.2. Le presenti disposizioni si riferiscono a tutte le "acque interne" comprese nel perimetro del Parco. Sono considerate acque interne agli effetti del presente regolamento le acque dolci, salmastre o salse delimitate al mare dalla linea congiungente i punti foranei degli sbocchi dei bacini, canali e fiumi, ivi compresa la sacca di Goro, così come definite dalla L.R. 11/12 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 5: Zone ittiche del Parco**

5.1. Nel territorio del Parco, vengono delimitate le zone omogenee per la gestione ittica e sono individuate così come definite dall'art. 4 comma 6 della L.R. 11/12 e successive modifiche ed integrazioni. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta Ittica Regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

- a. zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;
- b. zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (*Tinca tinca*), carpa (*Cyprinus carpio*), luccio (*Esox cisalpinus sin. Esox flaviae*) ed altre;
- c. zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (*Squalius squalus sin. Leuciscus cephalus*), barbo (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei sin. Chondrostoma toxostoma*) ed altre;
- d. zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (*Salmo trutta* diverse varietà)".

Tutte le acque interne inserite all'interno del Parco, ricadono esclusivamente in zona "A" e Zona "B" come da zonazione citata.

5.2. L'individuazione cartografica delle zone ittiche, così come definite dal comma precedente è indicata nella cartografia del Parco, di cui all'allegato B e C del presente regolamento.

## **CAPO 2. NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA**

#### **Articolo 6: Tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica**

6.1. Gli obiettivi di tutela e salvaguardia del territorio del Parco Regionale del Delta del Po, sono perseguiti attraverso i Piani di Stazione del Parco, di cui all'art. 2 della L.R.27/88.

6.2. Al fini del presente regolamento è considerato esercizio della pesca nel Parco ogni azione tesa alla cattura o prelievo di specie ittiche.

6.3. In tutte le acque interne ricadenti in *zona A* di protezione integrale di Parco è vietato l'esercizio della pesca professionale e della pesca sportiva-ricreativa; nelle *zone B* di protezione generale e nelle *zone C* di protezione ambientale, nelle *zone Pre-parco (PP) o aree Contigue (AC)*, l'esercizio della pesca professionale e sportiva-ricreativa è concesso secondo quanto stabilito dai singoli Piani di Stazione Parco e dall' art.10 comma.1 della 11/12 e successive modifiche ed integrazioni;

6.4. Le acque interne ricadenti nel Parco, in cui l'esercizio della pesca è disciplinato, sono elencate per singolo toponimo nella tabella di cui all'Allegato 1, e riportate nella cartografia del Parco di cui agli allegati A e B del presente regolamento.

6.5. Dove concesso l'esercizio della pesca nelle acque interne ricadenti nel Parco, la pesca e tutte le attività connesse devono attenersi a: misure minime prelevabili, periodi di divieto e limiti di detenzione delle specie ittiche di cui all'Allegato 2 del presente regolamento.

### **CAPO 3. ESERCIZIO DELLA PESCA**

#### ***Articolo 7: Pesca professionale***

7.1. La pesca professionale in acque interne ricadenti nel Parco può essere esercitata dagli imprenditori ittici in possesso della licenza di tipo A, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento consente l'esercizio della pesca ed è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza; il versamento non è dovuto qualora l'autorizzazione venga concessa ma non venga esercitata la pesca fino ad un periodo massimo di dieci anni.

7.2. Al pescatore di professione che esercita l'attività in tutte le acque interne ricadenti nel Parco è consentito l'uso di attrezzi e modalità di utilizzo di questi, elencati all'Allegato 3 del presente regolamento.

7.3. Durante l'esercizio della pesca in acque interne ricadenti nel Parco è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche, anche sotto forma di frazione, collocate all'interno dei vari strumenti impiegati nell'esercizio della pesca, quali archetti, cogolli e nasse. È vietato l'utilizzo di qualsiasi specie ittica come esca viva durante l'esercizio della pesca.

7.4. Durante l'esercizio della pesca in acque interne ricadenti nel Parco il pescatore di professione deve attenersi ai limiti di orario e ai limiti quantitativi di pesca secondo quanto stabilito di seguito.

L'esercizio della pesca nelle acque classificate di categoria "A" è permesso senza nessun limite di orario fatti salvi i divieti di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012. L'Ente Parco si riserva la possibilità di introdurre, per periodi limitati, eventuali ulteriori limitazioni di orario.

L'esercizio della pesca nelle zone classificate di categoria "B" è consentito secondo i seguenti orari:

- Dal 1° gennaio al 28 febbraio: dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
- Dal 1° marzo al 30 aprile: dalle ore 05:00 alle ore 19:00;
- Dal 1° maggio al 31 maggio: dalle ore 04:00 alle ore 20:00;
- Dal 1° giugno al 31 agosto: dalle ore 04:00 alle ore 21:00;
- Dal 1° settembre al 31 ottobre: alle ore 05:00 alle ore 19:00;
- Dal 1° novembre al 31 dicembre: dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere compiuti gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva. Specifiche deroghe al divieto di pesca notturna possono essere stabilite dall'Ente Parco in aree ben identificate, per il contenimento di specie alloctone invasive.

7.5. Il pescatore professionale non è soggetto a limite giornaliero di catture nelle acque di categoria "A" e nelle acque di categoria "B" in cui la pesca professionale è consentita. Se necessario l'Ente di Gestione per i Parchi e

la Biodiversità Delta del Po E-R può prevedere limitazioni al pescato modificando le quote di pescato per una o più specie ittiche, oltre le quali la pesca professionale deve essere sospesa.

7.6 Nelle acque classificate di categoria “B” possono essere individuati tratti da non meno di 500 m e questi ultimi concessi ai pescatori professionali in coerenza con le modalità descritte all’art. 32 del Regolamento Regionale 1/2018 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n.11”.

7.7 Per la pesca professionale nelle acque della Pialassa della Baiona e della Pialassa dei Piomboni, oltre a quanto specificato al precedente comma 7.1, i pescatori devono essere in possesso dell’ammissione all’esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna e devono rispettare il “Regolamento per l’esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna”, approvato con Del. C.C. del 13 luglio 1999 n. 114/28819 e ss.mm.ii.

7.8 Nelle zone classificate “A” e “B” della Pialassa della Baiona è ammessa la pesca professionale dei molluschi eduli lamellibranchi (vongole), esclusivamente ai pescatori ammessi all’esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna ed in possesso della licenza tipo “A”, con le modalità stabilite dal programma ittico regionale e dal “Regolamento per l’esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna” citato.

### ***Articolo 8: Pesca sportiva ricreativa***

8.1. La pesca sportiva-ricreativa in acque interne ricadenti nel Parco può essere esercitata da chi:

- A. in possesso della licenza di tipo B, della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione che autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa;
- B. in possesso della licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B, della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione che autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa.

La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

- a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
- ai minori di anni dodici, se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
- ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie, i cui contenuti rispondano a quanto definito nel regolamento regionale di cui all'art. 26 della L.R. 11/2012;
- a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

- agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
- per la pesca a pagamento;
- per la pesca in spazi privati.

8.2. Al pescatore sportivo ricreativo che esercita l'attività di pesca in tutte le acque interne ricadenti in zona Parco è consentito l'uso di attrezzi e modalità di utilizzo di questi secondo quanto stabilito dall'art.9 e dall'art.13 del R.R. 1 /18, di cui Allegato 4 del presente regolamento.

8.3. Durante l'esercizio della pesca in acque interne ricadenti nel Parco, sono ammesse/vietate le seguenti quantità e qualità di pastura:

- a. nel fiume Po, fino a un massimo di 15 litri di pastura ovvero 5 chili di pastura solida o di *boiles* o di *pellet*, comprese le esche, per ogni giornata di pesca;
- b. nelle restanti acque classificate di categoria "A", è ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di *boiles* o di *pellet*, comprese le esche, per ogni giornata di pesca;
- c. nelle acque classificate di categoria "B" è ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di *boiles*, comprese le esche, per ogni giornata di pesca;
- d. nei limiti di cui al punto b del presente comma sono incluse le "terre" impiegate per la pasturazione;
- e. è consentito l'utilizzo come esca di frazioni di pesce di specie ittiche alloctone;
- f. è vietato l'utilizzo di qualsiasi specie ittica come esca viva durante l'esercizio della pesca.

Se necessario l'Ente di Gestione Per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po E-R può prevedere ulteriori limitazioni alle quantità e alla qualità delle esche e delle pasture utilizzate.

8.4. Durante l'esercizio della pesca in acque interne ricadenti in zona Parco il pescatore sportivo -ricreativo deve attenersi ai limiti di orario e ai limiti quantitativi di pesca secondo quanto stabilito:

- a. Limiti di orario, l'esercizio della pesca nelle zone classificate di categoria "A" del Parco è permesso senza nessun limite di orario, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 12 della L. R. 11/12. L'Ente Parco si riserva la possibilità di introdurre per periodi limitati ulteriori limitazioni di orario. L'esercizio della pesca nelle zone classificate di categoria "B" del Parco è consentito secondo i seguenti orari:
  - i. Dal 1° gennaio al 28 febbraio: dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
  - ii. Dal 1° marzo al 30 aprile: dalle ore 05:00 alle ore 19:00;
  - iii. Dal 1° maggio al 31 maggio: dalle ore 04:00 alle ore 20:00;
  - iv. Dal 1° giugno al 31 agosto: dalle ore 04:00 alle ore 21:00;
  - v. Dal 1° settembre al 31 ottobre: alle ore 05:00 alle ore 19:00;
  - vi. Dal 1° novembre al 31 dicembre: dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere compiuti gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva. Specifiche deroghe al divieto di pesca notturna possono essere stabilite dall'Ente Parco in aree ben identificate, per la pratica del "carp-fishing" o per il contenimento di specie alloctone invasive.

- b. Limiti quantitativi, il pescatore sportivo o ricreativo, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell'Allegato 2 del presente regolamento, è soggetto a un limite giornaliero di prelievo come di seguito indicato:

- i. Zona "A" – quantitativo massimo 5 chili;
- ii. Zona "B" – quantitativo massimo 4 chili;
- iii. è fatta deroga ai limiti quantitativi del presente articolo quando il peso è superato dall'ultimo esemplare catturato;
- iv. le specie alloctone non concorrono alla formazione dei suddetti quantitativi di peso;
- v. per le manifestazioni competitive non vi sono limiti di pescato.

Se necessario l'Ente Parco può prevedere ulteriori limitazioni di orario e modificazioni sulle quantità di pescato per una o più specie ittiche, oltre le quali la pesca sportiva-ricreativa deve essere sospesa.

c. Ai pescatori sportivi e ricreativi è vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

8.5 La raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi è permessa con le modalità riportate nel Programma Ittico Regionale vigente. Se necessario l'Ente Parco può prevedere ulteriori limitazioni di orario e modificazioni sulle quantità di pescato per una o più specie ittiche, oltre le quali la pesca sportiva-ricreativa deve essere sospesa.

8.6 Per la pesca sportiva o ricreativa nelle acque della Pialassa della Baiona e della Pialassa dei Piomboni, oltre a quanto specificato al precedente comma 8.1, i pescatori devono essere in possesso dell'ammissione all'esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna e devono rispettare il "Regolamento per l'esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna".

8.7. L'ente di gestione del parco, per i pescatori sportivi ricreativi che intendono esercitare l'attività di pesca nelle acque interne del parco, prevede la possibilità di istituire un tesserino di pesca controllata per la registrazione delle presenze e delle catture, con tassa di concessione.

### ***Articolo 9: Criteri per la gestione dell'attività di pesca agonistica***

9.1 Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale. L'attività di pesca sportiva agonistica nel Parco può essere esercitata nei campi di gara approvati dalla Giunta regionale secondo il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti e temporanei.

- a. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi e sono dedicati prioritariamente all'attività agonistica. Nei tratti di corsi d'acqua individuati invece come campi di gara temporanei l'attività agonistica deve risultare compatibile con l'esercizio della libera pesca.
- b. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, sui limiti quantitativi del pescato, sulle misure e sul periodo di divieto, è consentita la detenzione temporanea dei pesci catturati unicamente se è previsto il ripristino della situazione preesistente con la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale attività non è da considerarsi attività di ripopolamento. Terminato lo svolgimento delle gare è fatto obbligo per le specie autoctone, ponendo attenzione al benessere della fauna ittica, del rilascio del pescato immediatamente dopo le operazioni di pesatura, ad eccezione della specie siluro d'Europa (*S. glanis*); è fatta salva la possibilità di stoccaggio di esemplari appartenenti alle specie alloctone in bacini appositamente dedicati o loro smaltimento.
- c. Gli organizzatori della competizione sono responsabili dell'attuazione delle pratiche volte a:



- i. garantire le migliori condizioni per il mantenimento in vita del pescato;
  - ii. assumere l'onere della segnalazione e controllo dei campi di gara durante lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche e tabellazione dei tratti riservati alle singole manifestazioni;
  - iii. assumere gli oneri, previa acquisizione delle autorizzazioni o nulla-osta eventualmente necessari, di eventuali interventi di manutenzione ordinaria supplementare a fini agonistici come sfalcio di erba o canneto, pulizia delle sponde, asporto dei rifiuti, ripristino e mantenimento delle tabelle segnaletiche;
  - iv. agire sempre nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del territorio, dell'ambiente e della proprietà, avendo riguardo di non alterare la morfologia e la vegetazione delle sponde e degli argini interessati dai campi di gara;
  - v. controllare il transito arginale, ai fini di un corretto utilizzo delle piste attrezzate per quanto attiene anche alla sosta ed al parcheggio dei mezzi di trasporto ed all'allestimento delle eventuali strutture di bivacco;
  - vi. operare con personale associato volontario e sotto la propria responsabilità, assumendo ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante lo svolgimento delle gare e nelle fasi immediatamente precedenti o successive e nelle operazioni di manutenzione;
  - vii. gli organizzatori sono tenuti a far rispettare ai concorrenti l'obbligo di non lasciare rifiuti nel posto di gara e di utilizzare i contenitori idonei alla raccolta differenziata degli stessi.
- d. Le associazioni piscatorie che intendono gestire l'attività agonistica in un campo di gara devono presentare alla Regione e all'Ente Parco il calendario delle gare entro il trentesimo giorno precedente a quello dello svolgimento delle competizioni.
- e. l'istituzione di campi di gara permanenti e l'autorizzazione ai campi di gara temporanei sono vietati se ricadenti entro i siti di Rete Natura 2000, ai sensi della D.G.R. 1147/18 relativa alle misure di conservazione.

### ***Articolo 10: Pesca con bilancione fisso "capanno"***

10.1. La pesca con bilancione fisso in acque interne ricadenti nel Parco può essere esercitata esclusivamente nelle zone omogenee per la gestione ittica classificate di categoria "A".

10.2. L'uso dei bilancioni è consentito solo alle strutture che risultino in regola con le vigenti norme paesaggistiche e urbanistiche (C.C. 09.02 -2018 DEL REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA Ravenna; C.C. N. 97 DEL 26/10/2015 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEI CAPANNI PER LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA, Comacchio) e da chi in possesso di licenza di pesca come da art.7 e art.8 del presente regolamento.

10.3. L'esercizio della pesca con bilancione fisso nelle acque interne del Parco è consentito con attrezzi e modalità come di seguito specificato:

- a. il sistema di sollevamento (relativo al capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno;

- b. i lati della rete non possono superare i 15 metri; il lato della maglia non può essere inferiore a 24 millimetri;
- c. è consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di 6 metri e maglie di lato non inferiore a 12 millimetri, nel fondo della rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a 2 metri e con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri;
- d. la rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea; la distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri;
- e. durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pastorazione,
- f. durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento;
- g. è consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a 2,5 metri dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso, in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato;
- h. il limite massimo di pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi 10 chili qualunque sia il numero di pescatori presenti, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell'allegato 2 del presente regolamento, è fatta deroga ai limiti quantitativi del presente articolo quando il peso è superato dall'ultimo esemplare catturato;
- i. le specie alloctone non concorrono alla formazione dei suddetti quantitativi di peso;
- j. la manovra del bilancione è compiuta unicamente in presenza di un titolare di licenza per la pesca di tipo A o tipo B o esente.
- k. l'uso dei bilancioni per la pesca ricreativa, presenti alle foci dei fiumi ed in aree del demanio marittimo, ricadenti nel Parco devono attenersi alle norme vigenti secondo le disposizioni dell'Ente Parco.

Se necessario l'Ente di Gestione Per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po E-R può prevedere ulteriori limitazioni concernenti le modalità e gli attrezzi di pesca.

### ***Articolo 11: Esercizio delle attività di acquacoltura***

11.1. L'attività di acquacoltura esercitata in tutte le acque ricadenti in zona Parco può essere esercitata da imprenditori ittici negli impianti secondo quanto stabilito dall' art.17 della L.R. 11/12 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme relative ai 6 Piani di Stazione del Parco vigenti.

11.2. In tutte le acque interne ricadenti in zona Parco, l'attività di acquacoltura può essere esercitata solo esclusivamente in aree ad oggi rilasciate in concessione, come da L.R. 9 del 31-05-2002 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" e successive modifiche ed integrazioni, come da D.G.R. Emilia-Romagna n. 2360 del 22-11-2019.

11.3 L'attività di acquacoltura è vietata nella Pialassa della Baiona e nella Pialassa dei Piomboni, poiché in contrasto con il diritto di uso civico.

## **Articolo 12: Esercizio delle attività di vallicoltura**

12.1. L'attività di vallicoltura esercitata in aree ricadenti nel Parco può essere esercitata da imprenditori ittici secondo quanto stabilito dall' art.17 della L.R. 11/12 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme relative ai 6 Piani di Stazione del Parco vigenti.

12.2. L'attività di vallicoltura in aree ricadenti in zona Parco deve consistere nello sfruttamento piscicolo in acque salmastre, la cui naturale produzione ottenuta mediante risalite spontanee, viene aumentata mediante la semina di varietà di pesci o altri organismi acquatici atti a vivere e crescere in queste acque e provenienti preferibilmente da stock naturali.

12.3. L'attività di vallicoltura che può essere esercitata nel Parco è esclusivamente quella di tipo estensivo, con le densità di allevamento che non possono superare i 400 kg/ha/anno, e con la completa assenza di utilizzo di mangime e di trattamenti chimico-sanitari.

12.4. All' imprenditore ittico che esercita l'attività di vallicoltura tradizionale è consentito esclusivamente l'uso di metodi e attrezzi di pesca tradizionalmente utilizzati in vallicoltura, vale a dire principalmente attraverso l'utilizzo del lavoriero. È possibile l'impiego di altri strumenti di pesca in base a quanto stabilito e consentito dagli artt.8 e 12 del R.R. 1/18, di cui all'Allegato 3 del presente regolamento. L'impiego di strumenti di pesca differenti da quelli stabiliti e consentiti, può essere valutato solo a carattere sperimentale previa autorizzazione da parte degli Enti preposti.

12.5. L'attività di vallicoltura di specie ittiche alloctone è vietata.

Le specie per cui è concesso esercitare la vallicoltura in area Parco sono le seguenti:

<b>Denominazione commerciale</b>	<b>Denominazione locale</b>	<b>Nome scientifico</b>
Anguilla	Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>
Branzino o spigola	Branzino	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Cefalo o Bosega	Bosega	<i>Chelon labrosus</i>
Cefalo o Botolo	Caustello	<i>Liza ramada</i>
Cefalo o Lotregano	Lotregano	<i>Liza aurata</i>
Cefalo o Verzelata	Verzellata	<i>Liza saliens</i>
Cefalo o Volpina	Meggia	<i>Mugil cephalus</i>
Gamberetto	Gambero	<i>Palaemon serratus</i>
Gambero grigio	Schilla	<i>Crangon crangon</i>
Ghiozzo	Govo	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>
Latterino	Acquadella	<i>Atherina boyeri</i>
Orata	Orata	<i>Sparus aurata</i>
Passera	Passera	<i>Platichthys flesus</i>
Rombo chiodato	Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>
Sogliola comune	Sogliola	<i>Solea solea</i>

12.6. La vallicoltura di specie non inserite nell'elenco riportato al comma 12.5 del presente regolamento può essere prevista, previa sperimentazione autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia e

subordinatamente al rilascio del nulla osta e della valutazione d'incidenza da parte dell'Ente di gestione del parco.

12.7 La vallicoltura è vietata nella Pialassa della Baiona e nella Pialassa dei Piomboni, poiché in contrasto con il diritto di uso civico.

## CAPO 4. INDIRIZZI PARTICOLARI DI TUTELA

### ***Articolo 13: Tutela della fauna ittica***

13.1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne del Parco di specie ittiche alloctone è vietata. L'ente di gestione del parco può adottare specifici atti per il contenimento di specie parautoctone.

13.2. La cattura accidentale di esemplari delle specie di cui all'Allegato 2 del presente regolamento, inserite tra quelle protette a livello europeo (Allegato II Direttiva Habitat 92/43/CEE), deve essere immediatamente segnalata all'Ente Parco attraverso apposito modulo, scaricabile al seguente link:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/moduli/segnalazione-di-catture-di-specie-ittiche-rare>

13.3. Nelle acque interne del Parco la cattura e la detenzione delle specie ittiche quali luccio (*Esox flavie, sin Esox cisalpinus*), triotto (*Rutilus erythrophthalmus sin Rutilus aula*) e tinca (*Tinca tinca*) è vietata. In caso di cattura accidentale delle suddette specie, gli esemplari devono essere immediatamente rilasciati nello stesso sito di cattura.

13.4. Nelle acque interne del Parco la cattura delle specie ittiche per scopi di studio, riequilibrio ecologico o per ripopolamento delle acque interne pubbliche è consentita, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco e dalla Regione o dal Ministero della transizione ecologica nei casi previsti dal Decreto 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone".

13.5. In applicazione del Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, il Parco si attiene a quanto stabilisce la Giunta Regionale che, in uno specifico piano di gestione, definisce le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea (*Anguilla anguilla*), valide tutte le acque interne della Regione Emilia-Romagna.

13.6 A tutela del novellame di fauna ittica in fase di risalita, si istituisce il fermo, della pesca sportiva e ricreativa, con qualsiasi attrezzo, dalle ore 20:00 del 31 marzo alle ore 21:00 del 31 maggio, nelle acque di categoria zona "A" dei canali adduttori del comprensorio delle Valli di Comacchio, di seguito elencati.

- Canale Emissario Guagnino
- Canale Navigabile (dall'angolo Ovest di Valle Fattibello al ponte sulla S.S. Romea)
- Argine Ovest di Valle Fattibello
- Canale Valletta
- Canale Relitto Pallotta
- Canale sublagunare Fattibello

- Canale Logonovo
- Canale della Foce
- Canale delle Vene
- Allacciante Confina
- Canale Gobbino (nel tratto ricadente in provincia di Ferrara)
- Canale Baion (il tratto esterno alla perimetrazione della Salina di Comacchio)

Durante il periodo di fermo sopraccitato, la pesca professionale nei canali sopra elencati potrà essere esercitata utilizzando esclusivamente reti da posta a bertovello o bigullo (senza ali), o cogollo (con ali). Il diametro massimo della bocca non deve superare 1,50 metri; il lato della maglia non deve essere inferiore a 15 millimetri; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a 15 millimetri; la lunghezza delle ali non deve superare i 30 metri e comunque non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a 50 metri per quelli con ali e 10 metri per quelli senza ali.

Se necessario l'Ente di Gestione Per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po E-R può prevedere ulteriori limitazioni alle modalità e agli attrezzi di pesca.

## **CAPO 5. DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 14: Vigilanza-Sanzioni***

14.1. Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie Giurate particolari facenti capo all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e della Polizia Locale raggruppamento Pinetale del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre dai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara e Ravenna (ai sensi della Legge Regionale del 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica") e dalle Guardie Ittiche Volontarie di Ferrara e Ravenna (ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/12).

Per tutto quanto disciplinato dal presente regolamento, le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti sono quelle di cui all' Art. 25 L.R. 11/12 e all'art. 60 della L.R. 6/2005 e successive modifiche.

### ***Articolo 15: Disposizioni finali***

15.1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento risultano vigenti le normative nazionali e regionali di settore, tra cui L.R. 11/12; R.R. 1/18; L.R. 15/06 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"; D.G.R. 1147/18.

### ***Articolo 16: Durata e validità***


16.1 Il presente Regolamento ha validità per n°5 annualità (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026) dalla data di approvazione, fatte salve modifiche/integrazioni. Qualora venga approvato un nuovo Piano Ittico Regionale il previsto regolamento decade.



## ALLEGATO B

Cartografia delle acque interne ricadenti in zona Parco e zone ittiche omogenee in cui l'esercizio della pesca è disciplinato.

(art. 5 comma 5.1 del regolamento del Parco)






## ALLEGATO C

Cartografia delle acque interne ricadenti in zona Parco, zone ittiche omogenee e Piani di Stazione in cui l'esercizio della pesca è disciplinato.

(dall'art.4 e dall'art.5 comma 5.2 del regolamento del Parco)





## ALLEGATO 1

Elenco di tutte le acque interne ricadenti in zona Parco per singolo toponimo, in cui l'esercizio della pesca è disciplinato

(articolo 6, comma 6.4 del regolamento del Parco)

Piano di Stazione Parco (PSP)	Toponimo	Acque (zone ittiche)	pesca di professione	pesca sportiva	pesca con capanno
Volano-Mesola -Goro	Canal Bianco	B	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	vietata
Volano-Mesola -Goro	Po di Goro	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	vietata
Volano-Mesola -Goro	Po di Volano	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Volano-Mesola -Goro	tutti i canali di bonifica in PSP	B	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	vietata
Volano-Mesola -Goro	valle Bertuzzi	A	vietata	vietata	vietata
Volano-Mesola -Goro	valle Canneviè-Porticino	A	vietata	vietata	vietata
Volano-Mesola -Goro	lago delle Nazioni	A	vietata	vietata	vietata
Volano-Mesola -Goro	valle Dindona	A	vietata	vietata	vietata
Campotto di Argenta	valle Campotto	B	vietata	vietata	vietata
Campotto di Argenta	valle Bassarone	B	vietata	vietata	vietata
Campotto di Argenta	valle Santa	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	canale Lorgana	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	canale Sussidiario Valle Santa	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	fiume Reno	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	fiume Idice	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	fiume Sillaro	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	canale Lorgana	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	canale della Botte	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	canale Garda Alto	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	canale Garda Basso	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Campotto di Argenta	tutti i canali di bonifica in PSP	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Centro Storico Comacchio	Valli di Ostellato	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Centro Storico Comacchio	canale Circondariale-Valle Lepri	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Centro Storico Comacchio	canale Fosse-Foce	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Centro Storico Comacchio	canale Fosse-Foce	A	vietata	vietata	vietata
Centro Storico Comacchio	canale Navigabile	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Centro Storico Comacchio	canale Navigabile-Magnavacca	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	canali bonifica Valle Mezzano	B	vietata	vietata	vietata
Centro Storico Comacchio	Canale Foce	A	vietata	vietata	vietata
Centro Storico Comacchio	valle Fattibello	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	valle Spavola	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	valle Capre	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	valle Molino	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	Canale Emissario Guagnino	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	Canale Navigabile (dall'angolo Ovest di Valle Fattibello)	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	Argine Ovest di Valle Fattibello	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	Canale Valletta	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	Canale Relitto Pallotta	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	tutti i canali di bonifica in PSP	B	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	tutti i canali centro storico di Comacchio	A	vietata	vietata	vietata
Centro Storico Comacchio	Canale sblagunare Fattibello	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Centro Storico Comacchio	tutti i canali di bonifica in PSP	B	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Stazione Valli di Comacchio	Saline di Comacchio	A	vietata	vietata	vietata
Stazione Valli di Comacchio	Canale Logonovo	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Stazione Valli di Comacchio	Canale delle Vene	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Stazione Valli di Comacchio	Allacciante Confina	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Stazione Valli di Comacchio	Canale Bellocchio	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Stazione Valli di Comacchio	Canale Gobbino	A	vietata	vietata	vietata
Stazione Valli di Comacchio	Canale Baion (il tratto esterno alla perimetrazione della)	A	vietata	vietata	vietata
Stazione Valli di Comacchio	Valli Grandi di Comacchio	A	vietata	vietata	vietata
Stazione Valli di Comacchio	Canale Fosse-Foce	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Stazione Valli di Comacchio	Fiume Reno	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Stazione Valli di Comacchio	Fiume Reno (valle Volta Scirocco)	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Stazione Valli di Comacchio	Risvolta Volta Scirocco	A	vietata	vietata	vietata
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Canale Destra Reno	B		permessa secondo reg. Parco	
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Canale Destra Reno	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Valle Punte Alberete	B	vietata	vietata	vietata
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Valle Mandriole	B	vietata	vietata	vietata
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Fiume Lamone	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Canale Carrarino ( da fiume Lamone a canaletta Anic)	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Canale Carrarino ( da Canaletta Anic a Piallasse)	B/A	vietata	vietata	vietata
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Scolo Cerba	B/A	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Scolo Canala	A	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Piallasza Baiona	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	tutti i canali di bonifica in PSP	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Pineta di S. Vitale Piallasse di Ravenna	Piallasza Piomboni	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Pineta di Classe Saline di Cervia	Fiumi Uniti	B	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Pineta di Classe Saline di Cervia	Fiumi Uniti	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Pineta di Classe Saline di Cervia	Fosso Ghiaia	B/A	vietata	vietata	vietata
Pineta di Classe Saline di Cervia	Torrente Bevano	A	vietata	vietata	vietata
Pineta di Classe Saline di Cervia	Fiume Savio	A	vietata	permessa secondo reg. Parco	vietata
Pineta di Classe Saline di Cervia	Fiume Savio	B	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco
Pineta di Classe Saline di Cervia	Canali adduttori Saline di Cervia	A	vietata	vietata	permessa secondo reg. Parco
Pineta di Classe Saline di Cervia	Canale perimetrale Saline di Cervia	B	vietata	vietata	vietata
Pineta di Classe Saline di Cervia	Saline di Cervia	A	vietata	vietata	vietata
Pineta di Classe Saline di Cervia	tutti i canali di bonifica in PSP	A	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco	permessa secondo reg. Parco

## ALLEGATO 2

Elenco delle specie autoctone, parautoctone e alloctone presenti in tutte le acque interne in zona Parco, dimensioni minime, periodi di divieto, limiti di cattura, conservazione.

(articolo 6, comma 6.5 del regolamento del Parco)

ALLEGATO 2									
N.	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	Autoctona	Parautoctona	Alloctona	Misure min. (cm)	periodi divieto	Note	Conservazione
1	Abramide	<i>Abramis brama</i>			*	nessuna	nessuno		
2	Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	*			9	nessuno		
3	Acerina	<i>Gymnocephalus cernuus</i>			*	nessuna	nessuno		
4	Aguglia	<i>Belone belone</i>	*			25	nessuno		
5	Alborella	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	*			nessuna	da 1-4 al 15-6	max 40 es. gg. pesc.	
6	Alborella euroea	<i>Alburnus alburnus</i>			*	nessuna	nessuno		
7	Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	*			40	da 1-1 al 30-03	max 2 es. gg. pesc.	Reg.UE 1100-2007 /lucn 2013 C.R.
8	Aspio	<i>Aspius aspius</i>			*	nessuna	nessuno		
9	Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
10	Barbo europeo	<i>Barbus barbus</i>			*	nessuna	nessuno		
11	Bavosa	<i>Salapia pavo</i>	*				da 1-1 al 31-12		
12	Blicca	<i>Blicca bjoerkna</i>			*	nessuna	nessuno		
13	Bosega	<i>Chelon labrosus</i>	*			20	nessuno		
14	Capone/gallinella	<i>Chelidonichthys lucerna</i>	*			15	nessuno		
15	Carassio	<i>Carassius auratus</i>			*	nessuna	nessuno		
16	Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>		*		30	da 15-5 al 30-6		
17	Carpa argento	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>			*	nessuna	nessuno		
18	Carpa erbivora	<i>Ctenopharyngodon idella</i>			*	nessuna	nessuno		
19	Carpatista grossa	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>			*	nessuna	nessuno		
20	Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	*			20	da 1-5 al 30-6		
21	Cefalo	<i>Mugil cephalus</i>	*			20	nessuno		
22	Cheppia	<i>Alosa fallax</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
23	Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
24	Cobite mascherato	<i>Sabanejewia larvata</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
25	Ghiozzetto cinerino	<i>Pomatoschistus canestrini</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
26	Ghiozzetto di laguna	<i>Knipowitschia panizzae</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
27	Ghiozzetto minuto	<i>Pomatoschistus minutus</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
28	Ghiozzo gò	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	*			12	da 1-3 al 30-5		
30	Ghiozzo nero	<i>Gobius niger</i>	*				da 1-1 al 31-12		
31	Ghiozzo padano	<i>Padogobius martensii</i>	*				da 1-1 al 31-12		
32	Lampreda di mare	<i>Petromyzon marinus</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
33	Lampreda padana	<i>Lampreta zanandreae</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
34	Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
35	Latterino	<i>Atherina boyeri</i>	*			nessuna	da 1-4 al 30-4		
36	Luccio	<i>Esox cisalpinus (sin. Esox flaviae)</i>	*				da 1-1 al 31-12		
37	Lucioperca	<i>Stizostedion lucioperca</i>			*	nessuna	nessuno		
38	Misgurno	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>			*	nessuna	nessuno		
39	Muggine calamita	<i>Liza ramada</i>	*			20	nessuno		
40	Muggine dorato	<i>Liza aurata</i>	*			20	nessuno		
41	Muggine musino	<i>Liza saliens</i>	*			20	nessuno		
42	Nono	<i>Aphanius fasciatus</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
43	Occhione	<i>Pagello bogaravero</i>	*			25	nessuno		
44	Ombrina	<i>Umbrina cirrosa</i>	*			25	nessuno		
45	Orata	<i>Sparus aurata</i>	*			20	nessuno		
46	Paganello	<i>Gobius paganellus</i>	*			7	da 1-4 al 31-5		
48	Passera	<i>Platichthys flesus</i>	*			15	da 15-12 al 31-1		
49	Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>	*			20	da 15-3 al 15-5	max 5 es. gg. pesc.	
50	Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>	*		*	nessuna	nessuno		
51	Pesce ago	<i>Syngnathus acus</i>	*				da 1-1 al 31-12		
52	Pesce ago di rio	<i>Syngnathus abaster</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. III Convenzione di Berna
53	Pescegatto americano	<i>Ictalurus punctatus</i>			*	nessuna	nessuno		
54	Pescegatto	<i>Ameiurus melas</i>			*	nessuna	nessuno		
55	Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>			*	nessuna	nessuno		
56	Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	*				da 1-1 al 31-12		
57	Rodeo	<i>Rodeus sericeus</i>	*		*	nessuna	nessuno		
58	Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	*			20	nessuno		
59	Sarago	<i>Diplodus spp.</i>	*			20	nessuno		
60	Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. III Convenzione di Berna
61	Scardola	<i>Scardinus erythrophthalmus</i>	*			nessuna	da 1-5 al 30-6		
62	Sgombro	<i>Scomber scomber</i>	*			18	nessuno		
63	Siluro	<i>Silurus glanis</i>	*		*	nessuna	nessuno		
64	Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>	*			20	nessuno		
65	Sparto	<i>Sprattus sprattus</i>	*			9	nessuno		
66	Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	*			25	nessuno	max 2 es. gg. pesc.	
67	Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
68	Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat
69	Storione comune	<i>Acipenser sturio</i>	*	estinta	estinta	estinta	estinta		All. II Dir. Habitat
70	Storione ladano	<i>Huso huso</i>	*	estinta	estinta	estinta	estinta		All. II Dir. Habitat
71	Tinca	<i>Tinca tinca</i>	*				da 1-1 al 31-12		
72	Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	*			11	nessuno		
73	Triotto	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	*				da 1-1 al 31-12		All. II Dir. Habitat

### ALLEGATO 3

Elenco degli attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque interne in zona Parco

(articolo 7 comma 7.2 del regolamento del Parco)

- a. **Archetto.** Bocca a semi-arco: altezza massima 90 centimetri; diametro massimo 90 centimetri; lunghezza massima dell'attrezzo 250 centimetri; lunghezza del primo inganno: almeno 60 centimetri, con maglia non inferiore a 24 millimetri; secondo inganno: lunghezza massima 190 centimetri, con maglia non inferiore a 10 millimetri. L'attrezzo non può avere più di tre inganni;
- b. **Bertavello o bigullo** (senza ali), o **cogollo** (con ali). Diametro massimo della bocca: 1,50 metri; il lato della maglia non deve essere inferiore a 10 millimetri; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a 14 millimetri; la lunghezza delle ali non deve superare i 30 metri e comunque non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a 30 metri per quelli con ali e 5 metri per quelli senza ali.
- c. **Nassa.** la distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a 12 millimetri.
- d. **Tramaglio o filare tramagliato.** Lunghezza massima della rete 25 metri; altezza massima della rete 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune
- e. **Tramaglione.** Lunghezza massima della rete 50 metri, altezza massima della rete: 2 metri; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 30 millimetri. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune.
- f. **Barracuda o rete da imbrocco in nylon.** Lunghezza massima della rete 50 metri; altezza massima della rete 2 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. È sempre vietato l'uso del barracuda a strascico. Il barracuda non è consentito per la pesca nelle lagune.
- g. **Bilancione a mano ed a carrucola.** lato massimo della rete 15 metri; maglie non inferiore a 24 millimetri. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a 6 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in zona omogenea A, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a 4 metri, con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. Per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a 1 metro con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale, il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
- h. **Bilancia a mano ed a carrucola.** lato massimo della rete 6 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 18 millimetri. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a 2 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in zona omogenea A è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi non dovrà essere inferiore a 25 metri.

- i. **Bilancino o quadratello.** lato massimo della rete: 1,50 metri. il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 20 metri.
- j. **Guada o ligorsa.** lunghezza massima di lato strisciante: 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale “acquadelle”) la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a 1 metro mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a 6 millimetri.
- k. **Dirlindana o piacentina** (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera h) del presente allegato.
- l. **Tirlindana:** lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
- m. **Da una a tre canne** con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocata entro uno spazio di 15 metri.
- n. **Sparviero** (o “jazzo” o “ghiaccio”), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

## ALLEGATO 4

Elenco degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva-ricreativa nelle acque interne in zona Parco

*(art.8 comma 8.2; art 9 comma 9.3 del regolamento del Parco)*

- a. **Da una a tre canne** con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
- b. **Lenza a mano**, con non più di 3 ami, l'attrezzo può essere utilizzato solo da fermo o da natante.
- c. Una **Bilancella** con lato massimo della rete di 1,50 metri montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i 10 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a 6 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri.
- d. **Bilancia a mano ed a carrucola**. Lato massimo della rete 6 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 18 millimetri. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a 2 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in zona omogenea A è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi non dovrà essere inferiore a 25 metri.
- e. **Sparviero** (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
- f. **Bilancione a mano ed a carrucola**. lato massimo della rete 15 metri; maglie non inferiore a 24 millimetri. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a 6 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in zona omogenea A, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a 2 metri, con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. Per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a 1 metro con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. la manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale, il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.